

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-847 del 16/02/2026
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA con sede legale nel Comune di Ferrara, via A. Moro n. 8. Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di STRUTTURA OSPEDALIERA localizzata nel Comune di Ferrara, Località Cona, Via Aldo Moro n. 8, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione dirigenziale n° DET-AMB-2019-1396 del 21/03/2019 come modificata con Determinazione dirigenziale n° DET-AMB-2023-1717 del 05/04/2023.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-872 del 13/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno sedici FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 30878/2025/MR/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. **AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA** con sede legale nel Comune di Ferrara, via A. Moro n. 8. Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di **STRUTTURA OSPEDALIERA** localizzata nel Comune di Ferrara, Località Cona, Via Aldo Moro n. 8, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione dirigenziale n° DET-AMB-2019-1396 del 21/03/2019 come modificata con Determinazione dirigenziale n° DET-AMB-2023-1717 del 05/04/2023.

IL DIRIGENTE DI ARPAE SAC FERRARA DOTT. MARCO ROVERATI

VISTO CHE:

- In data 19/09/2025, l' **AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA** con sede legale nel Comune di Ferrara, Località Cona, via Aldo. Moro n. 8, attraverso il proprio Legale Rappresentante pro tempore, ha presentato domanda allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara per avviare il procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale* per la modifica sostanziale dell'attività di **STRUTTURA OSPEDALIERA** localizzata nel Comune di Ferrara, Località Cona, Via Aldo Moro n. 8, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione dirigenziale n° DET-AMB-2019-1396 del 21/03/2019 come modificata con Determinazione dirigenziale n° DET-AMB-2023-1717 del 05/04/2023 adottate da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- L'istanza è stata assunta agli atti dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara in data 19/09/2025, registrata al Prot. comunale n. 173596, pratica SUAP VBG n. 2605/2025, trasmessa in data 23/09/2025 e acquisita al P.G. di Arpae n. 167860;
- La suddetta istanza nasce dall'esigenza di modificare l'impianto di trattamento degli scarichi idrici per installazione di una nuova catena automatizzata del laboratorio analisi in sostituzione dell'attuale;
- L'art.2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del

procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- A far data dall'01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;
- Con nota dello scrivente servizio Prot. 0176759 del 07/10/2025 trasmessa allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara si provveduto a comunicare l'esito della verifica della completezza documentale con contestuale richiesta dei pareri di competenza comunale;
- Lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara con nota del 26-01-2026, acquisita al P.G. di Arpae n. 14426 del 26-01-2026, ha trasmesso il parere del Settore Ambiente e Agricoltura P.G. n. 12731 del 21/01/2026 nel quale è stato specificato che:
- *“La richiesta di modifica nasce dall'esigenza di modificare l'impianto di trattamento degli scarichi per installazione di nuova catena automatizzata del laboratorio analisi Beckman in sostituzione dell'attuale;*
- *il nuovo impianto di depurazione, in sostituzione di quello attualmente utilizzato, sarà posizionato nel seminterrato esterno, con allestimento specifico per installazione all'aperto allo stesso piano ma al lato opposto (sud) dell'edificio n.33, e collegato alla pubblica fognatura;*
- *le vasche di stoccaggio utilizzate dal precedente impianto rimarranno per stoccaggio come backup o soccorso in caso di malfunzionamento del sistema;*
- *come previsione di ciclo lavorativo delle macchine si considerano 6 ore al giorno di routine (indicativamente dalle 8 alle 14), nelle restanti ore vengono lavorate le urgenze e si considerano in media un uso delle macchine al 40%;*
- *il sistema proposto è in grado di produrre un refluo con caratteristiche tali da poter essere scaricato in pubblica fognatura rispettando i limiti previsti di legge, e il volume di reflui in uscita verrà tarato con una portata di scarico attorno ai 350 l/h;*
- *sulla tubazione di uscita del refluo trattato, collegata alla fognatura acque nere dell'ospedale, rimangono installati: un contatore volumetrico a turbine a lettura diretta e un pozzetto di campionamento;*

- *rimane invariato l'impianto di sollevamento finale (punto di scarico identificato in planimetria S1) con portata pompe pari a 22,5 lt/sec;*
- *la modifica non incide sul regime acustico;*
- *alla luce delle considerazioni sopra riportate si esprime il **NULLA OSTA** per quanto di competenza comunale alla modifica dell'AUA alla ditta AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA per la struttura ospedaliera di via Aldo Moro 8 in Ferrara in particolare;*
- *per quanto concerne il Decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i., parte terza (scarico delle acque reflue industriali), si prescrive quanto segue: dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nell'elaborato grafico e nel parere di HERA spa P.G. n. 4561 del 20/01/2026)*
- *per quanto concerne il titolo abilitativo previsto dalla Legge n. 447/95 (Rumore); artt. 7 e 9 del Regolamento del comune di Ferrara per la disciplina della attività rumorose e D.P.R. n. 59/013 si prescrive quanto segue:*
- *l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente; nell'eventualità dovessero arrivare allo scrivente Servizio delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, questa Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti";*

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;

PRESO ATTO che, fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione dirigenziale n° DET-AMB-2019-1396 del 21/03/2019 come modificata con Determinazione dirigenziale n° DET-AMB-2023-1717 del 05/04/2023 adottate da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute negli atti su citati, non oggetto di modifica, che vengono riportate nel presente atto adeguandole alla situazione attuale;

PRESO ATTO che gli scarichi delle acque meteoriche (individuati nella tavola rete di smaltimento acque bianche), non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 parte III;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;
- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*;

VISTO CHE:

- Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., “Norme in materia ambientale” alla parte V - “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, disciplina le autorizzazioni in via ordinaria (art. 269) per gli stabilimenti il cui esercizio produce emissioni in atmosfera. Lo stesso decreto definisce anche impianti ed attività in deroga (art.272 c.2) il cui esercizio può essere iniziato decorsi 45 giorni dalla comunicazione di adesione alle Autorizzazioni di Carattere Generale (ACG) adottate dalla Regione.
- Qualora invece tali attività siano previste nell'ambito di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali, l'intero stabilimento è soggetto alle autorizzazioni di cui all'articolo 269, come precisato all'ar. 272 comma 2 del medesimo decreto, come nel caso del progetto presentato dalla ditta richiedente l'AUA citata in premessa.
- Con Determinazione n. 4606 del 04/06/1999 la Regione Emilia Romagna ha approvato i Criteri CRIAER per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO CHE:

- La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

- In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".
- La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.
- Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
- La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.
- Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

VISTE:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- Il DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- La L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- La D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico;

VISTE:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;
- la d.g.r. 21 dicembre 2015, n.2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;
- la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

VISTI, inoltre:

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;
- il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124*;
- il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

RICHIAMATE

- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G n. 75/2021 – *come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n.77/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna*;

DATO ATTO che:

- il responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;
- in base alla delibera DEL-2022-163 del 22/12/2022, che assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, il titolare del trattamento dei dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARP AE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).
- con Delibera del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29/08/2024 è stato conferito l'incarico

dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;

ADOTTA

L'autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 da rilasciare all' **AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ferrara, Località Cona, Via A. Moro n. 8, codice fiscale/partita IVA n. 01295950388 per la modificata dell'attività di **STRUTTURA OSPEDALIERA** localizzata nel Comune di Ferrara, Località Cona, Via Aldo Moro n. 8, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione dirigenziale n° DET-AMB-2019-1396 del 21/03/2019 come modificata con Determinazione dirigenziale n° DET-AMB-2023-1717 del 05/04/2023 adottate da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	COMUNE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	COMUNE

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI IN PUBBLICA FOGNATURA

- Lo scarico autorizzato, indicato nella planimetria riportata in calce al presente atto con la sigla **S1** recapitante nella fognatura nera di Via Palmirano con recapito finale all'impianto di depurazione di Gualdo (Voghiera), via Gualdo, derivante dall'insieme di acque reflue industriali, assimilate e domestiche è costituito da diversi scarichi parziali (indicati in planimetria con la

sigla “sp”) e in particolare delle acque reflue industriali derivanti dal laboratorio analisi (sp2), dallo spurgo delle torri evaporative e del trigeneratore (sp3), dal reparto sterilizzazione (sp4), acque reflue industriali assimilate alle domestiche da reparti di terapia radiometabolica e medicina nucleare (sp1), acque drenaggio autorimessa (blocco 45), reflui da cucina centrale/mensa – bar – lavanderia (rispettivamente ai blocchi 43 / 45 – ingresso 2 – blocco 44) Acque reflue domestiche; è allacciato alla pubblica fognatura di via Palmirano con recapito finale all'impianto di depurazione di Gualdo (Voghiera), via Gualdo ;

2. Lo scarico delle acque reflue industriali, deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 e smi** d il controllo avverrà nei punti così contraddistinti nella planimetria riportata in calce al presente atto:
 - **PC_sp2** punto di campionamento acque di processo reflui da laboratorio
 - **PC_sp3** punto di campionamento acque di processo spurgo torri evaporative e trigeneratore
 - **PC_sp4** punto di campionamento acque di processo reparto sterilizzazione
 i punti di campionamento devono risultare identificati mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo;
3. **Lo scarico finale S1 è ammesso in fognatura con una portata media giornaliera pari a 1406 mc/gg e portata massima istantanea pari a 22,5 l/sec;**
4. Relativamente ai contaltri/misuratori di portata indicati sulle linee di scarico delle acque industriali in pubblica fognatura:
 - a) dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza ed accessibili in ogni momento;
 - b) in caso di sostituzione si chiede di darne comunicazione ad Hera Spa– Direzione Acqua
 - c) relativamente al misuratore di portata del punto SP2 - nuovo impianto di trattamento acque reflue da laboratorio analisi: trattandosi di stato di progetto ad installazione avvenuta si chiede di darne comunicazione, corredata da materiale fotografico, ad Hera Spa – Direzione Acqua;
5. Devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica riportata in calce al presente atto e nella relazione tecnica acquisite agli atti d'ufficio;
6. I sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;
7. I fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere

raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti e la documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere **esibita a richiesta degli incaricati al controllo**;

8. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad HERA spa – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Si precisa inoltre che:

- HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il contratto che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue e il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento;
- In caso di forti precipitazioni e/o in presenza di anomalie di funzionamento della rete di fognatura pubblica e/o dell'impianto di trattamento finale, Hera Spa, potrà richiedere una riduzione e/o sospensione temporanea dello scarico sino al ripristino delle normali condizioni di funzionamento.
- Hera Spa ha inoltre la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione allo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo e la sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;
- Hera Spa non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad Hera Spa.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate e indicate nella planimetria riportata in calce al presente atto, denominate **E1-E2-E3-E4 (caldaie produzione acqua calda) -E5-E6-E7 (generatori di vapore 1-2-3) alimentate a gas naturale ed E8 (trigeneratore)**, nel rispetto dei seguenti limiti massimi di emissione e prescrizioni:
2. Le emissioni dovranno rispettare i limiti di seguito indicati, alle condizioni indicate nelle note riportate in fondo alle tabelle:

EMISSIONI	E1 caldaia acqua calda 7,609 KW	E2 caldaia acqua calda 7,609 KW	E3 caldaia acqua calda 7,609 KW	E4 caldaia acqua calda 7,609 KW
Portata (Nm ³ /h)	9250	9250	9250	9250
Durata (ore)	2	2	2	2
Frequenza nelle 24 ore (n.)	4	4	4	4
Altezza minima (m)	7,35	7,35	7,35	7,35

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	5	5	5	5
Ossidi di azoto (NO ₂)	200	200	200	200
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35	35	35	35
Sistema di abbattimento	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno

Nota alle tabelle suindicata:

- I valori si intendono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.
- I valori limite per i parametri "polveri" ed "ossidi di zolfo" vengono considerati rispettati in caso di utilizzo di gas naturale.

EMISSIONI	E5 generatore di vapore 1 4,010 MW	E6 generatore di vapore 2 4,010 MW	E7 generatore di vapore 3 4,010 MW
Portata (Nm ³ /h)	4900	4900	4900
Durata (ore)	2	2	2
Frequenza nelle 24 ore (n.)	4	4	4
Altezza minima (m)	7,35	7,35	7,35

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	5	5	5
Ossidi di azoto (NO ₂)	350*/250**	350*/250**	350*/250**
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35	35	35
Monossido di carbonio	100*	100*	100*
Sistema di abbattimento	nessuno	nessuno	nessuno

Nota alle tabella suindicata:

- * limite da rispettare fino al 31/12/2029
- ** limite da rispettare dal 01/01/2030
- I valori si intendono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%;
- I valori limite per i parametri "polveri" ed "ossidi di zolfo" vengono considerati rispettati in caso di utilizzo di gas naturale;

a) Per le emissioni autorizzate E1, E2, E3, ed E4, già autorizzate come "Caldaie produzione acqua calda" con potenze termiche ciascuna pari a 7,609 MWt in caso di emergenza per mancata fornitura di gas metano potranno essere alimentate a gasolio, tenendo conto di quanto indicato al punto 1.2 (secondo paragrafo) Parte III –Allegato I – Parte V – D.Lgs. 152/06 si confermano i seguenti limiti:

Emissioni E1-E2-E3-E4 (Caldaie produzione acqua calda da 7,609 MWt)

Valore Limite

Portata 9250 Nm³/h

Polveri 20 mg/ Nm₃

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 200 mg/Nm³

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 200 mg/Nm³

I valori si intendono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

Il valore limite per il parametro "ossidi di zolfo" viene considerato rispettato in caso di utilizzo di gasolio.

b) Per le emissioni autorizzate E5, E6 ed E7, già autorizzate come "Generatori di vapore 1-2 e 3" con potenze termiche ciascuna pari a 4,010 MWt in caso di emergenza per mancata fornitura di gas metano potranno essere alimentate a gasolio, tenendo conto di quanto indicato al punto 1.2 (secondo paragrafo) Parte III –Allegato I – Parte V – D.Lgs. 152/06 si confermano i seguenti limiti da rispettare proposti dalla Ditta, a partire dal 01/01/2030:

Emissioni E5-E6-E7 (Generatori di vapore 1-2-3 da 4,010 MWt)

Valore Limite

Portata 4900 Nm³/h

Polveri 20 mg/ Nm³ - **100 mg/Nm³ fino al 31/12/2029**

Monossido di carbonio CO - **100 mg/Nm³ fino al 31/12/2029**

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 200 mg/Nm³ - **500 mg/Nm³ fino al 31/12/2029**

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 200 mg/Nm³ - **1700 mg/Nm³ fino al 31/12/2029**

I valori si intendono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Il valore limite per il parametro "ossidi di zolfo" viene considerato rispettato in caso di utilizzo di gasolio.

I limiti inseriti per il parametro CO al momento autorizzati nella vigente AUA e confermati nel quadro emissivo presentato dall'Azienda non sarebbero previsti al punto 1.3 (secondo paragrafo) Parte III –Allegato I – Parte V – D.Lgs. 152/06, ma come previsto al Co.5 - Art.273-bis - Parte V - D.Lgs. 152/06, fino alla data del 01/01/2030 devono essere rispettati i valori limite prescritti dalla vigente Autorizzazione.

EMISSIONE	E8 Trigeneratore (motore endotermico) 5,992 KW
Portata (Nm ³ /h)	11.250
Durata (ore)	24
Altezza minima (m)	9

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolare	30
Ossidi di azoto (NO ₂)	95
Monossido di carbonio	240
Ossidi di zolfo (SO ₂)	15
Sistema di abbattimento	Catalizzatore ossidante

Note alla tabella suindicata:

- 1) I valori di emissione sopra indicati si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%
- 2) I valori limite di emissione per il parametro ossidi di zolfo, si considera rispettato se viene utilizzato come combustibile il gas metano
- 3) Il valore della portata si riferisce ai fumi secchi alle condizioni normali
3. La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7** ed **E8** con periodicità almeno **semestrale**.
4. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro,

calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ad Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

5. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
6. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti;
7. Per la compilazione dei rapporti di prova si potrà fare riferimento alle informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, integrandole con tutte le informazioni che si riterranno utili per una maggiore descrizione delle modalità di esecuzione dei controlli svolti;
8. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
9. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
10. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, entro 24 ore dall'accertamento;
11. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica

manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;

12. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae. che dispongono i provvedimenti necessari;

Si specifica quanto segue:

- a) le emissioni provenienti da cappe chimiche riportata in calce a questo atto con la sigla K) e le emissioni provenienti da armadi ventilati con aspirazione (indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato C, con la sigla A) non sono sottoposte ad autorizzazione, in quanto riconducibili alla lettera jj) della parte I allegato IV alla parte V del Dlgs. 152/06 e s.m.i.;
- b) In merito ai gruppi elettrogeni di emergenza relativi alle emissioni autorizzate G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 e G8 con potenze termiche ciascuno pari a 3,996 MW alimentati a gasolio per i quali viene dichiarato un funzionamento non superiore alle 500 ore annue, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni, si dispone la deroga all'adeguamento dei limiti emissivi previsto all'Art.273-bis del D.Lgs. 152/06 ai sensi del comma 16 dello stesso articolo;
- c) Il gruppo elettrogeno con potenza termica pari a 0,447 MW e la motopompa antincendio con alimentazioni a gasolio indicati al punto bb) - Parte I - All. IV – Parte V del D.Lgs. 152/06 sono rientranti negli impianti ed attività in deroga di cui all'Art. 272 co.1 dello stesso Decreto.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;

2. Nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente comunale delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, il Comune di Ferrara si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Ferrara, l'Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione dirigenziale n° DET-AMB-2019-1396 del 21/03/2019 come modificata con Determinazione dirigenziale n° DET-AMB-2023-1717 del 05/04/2023 adottate da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE di Ferrara, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare all'ARPAE di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione mantiene la stessa validità di 15 anni della Determinazione dirigenziale n° DET-AMB-2019-1396 del 21/03/2019 come modificata dalla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-1768 del 06/04/2023, calcolata dalla data di rilascio all'Azienda interessata dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 115/2008 DET-AMB-2019-1399 del 21/03/2019.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

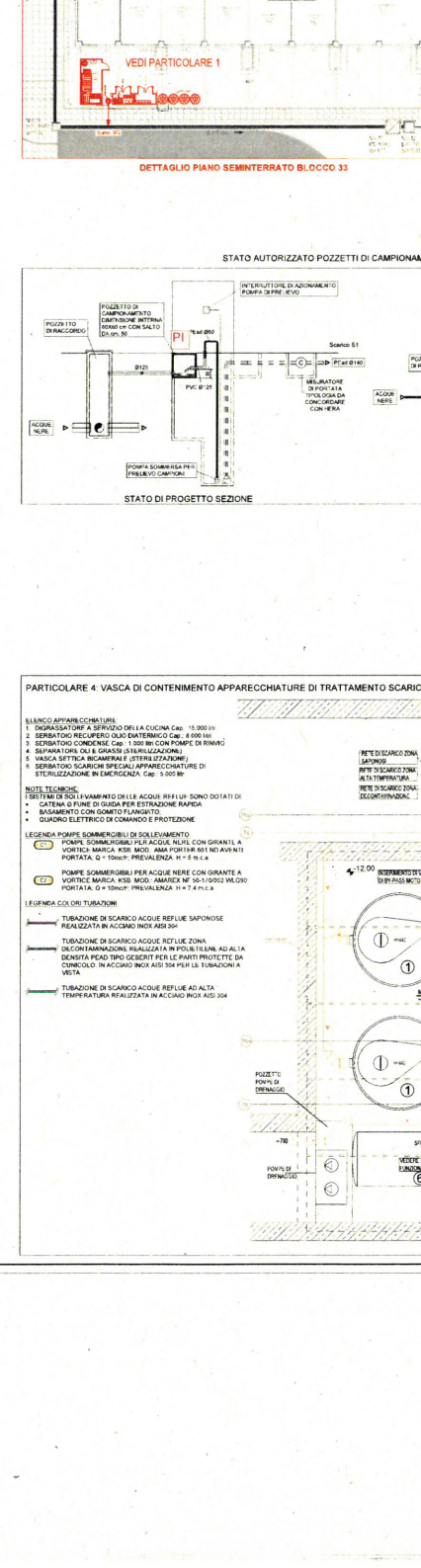
Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte dell'Azienda della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

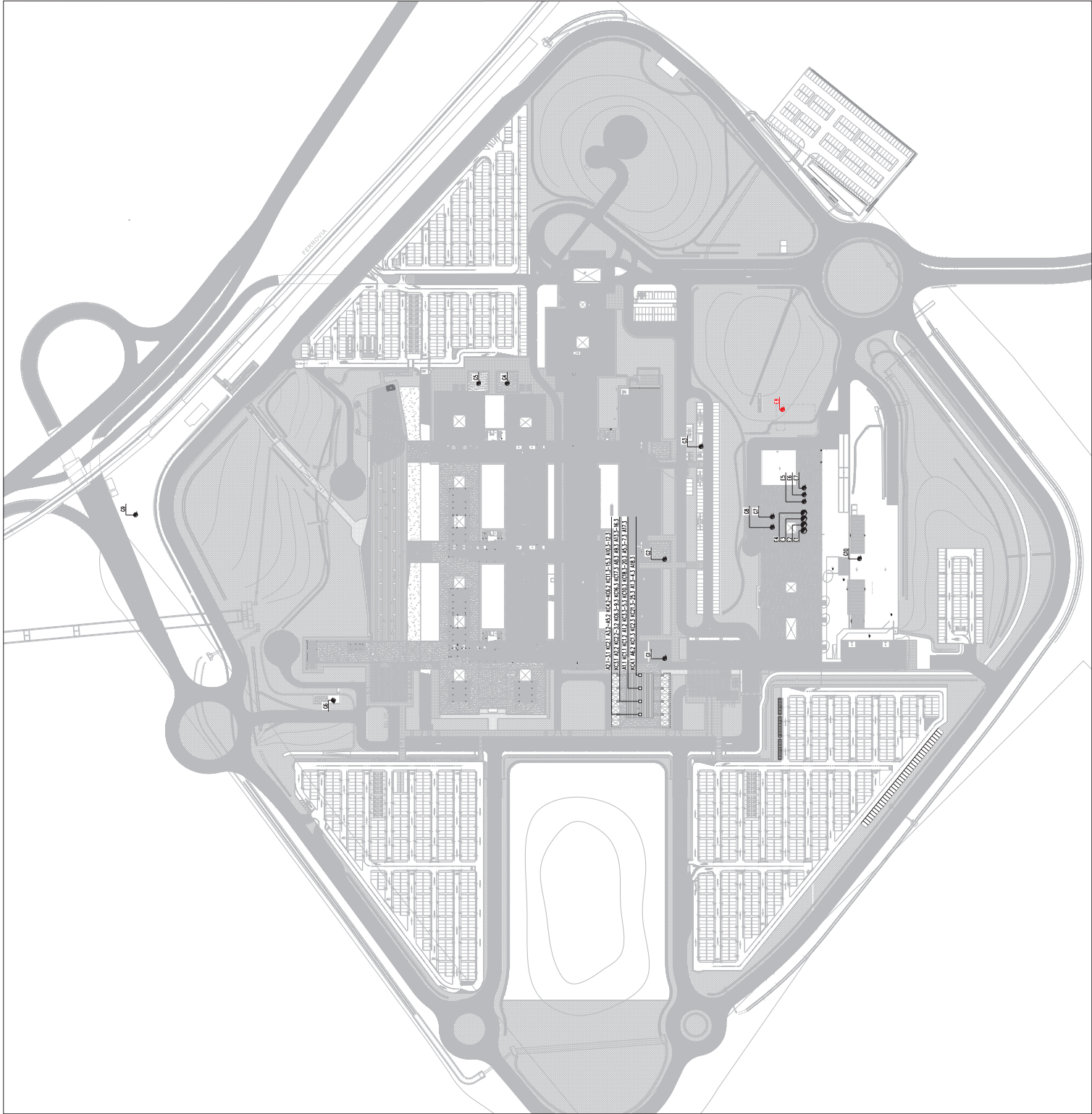
L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio all'Azienda interessata da parte del SUAP del Comune di Ferrara e confluirà quale parte integrante dell'atto di modifica dell'autorizzazione unica che verrà rilasciata da questo servizio ai sensi del D.Lgs. n. 115/2008.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia Servizio Ambiente comunale e a Hera s.p.a.

Firmato Digitalmente

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Ferrara
Dott. Marco Roverati





NOTA BENE.

Le emissioni in atmosfera rappresentate sono soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale n.324 del 25/01/2017, come modificate con atto n.4197 del 03/08/2017. I punti di emissione da autorizzare sono rappresentati in rosso.

LEGENDA PUNTI EMISSIONE.

- E1 Caldaia acqua calda 1 - 7.659 kW (cabina MTBT1)
- E2 Caldaia acqua calda 2 - 7.659 kW (cabina MTBT2)
- E3 Caldaia acqua calda 3 - 7.659 kW (cabina MTBT3)
- E4 Caldaia acqua calda 4 - 7.659 kW (cabina MTBT4)
- E5 Generatore di vapore 1 - 10.000 kW (cabina MTBT5)
- E6 Generatore di vapore 2 - 4010 kW (cabina MTBT6)
- E7 Generatore di vapore 3 - 4010 kW (cabina MTBT7)
- E8 Motore endotermico - 5923 kW (coda frigoriferia)
- G1 Gruppo elettrogeno 1 - 2000 kVA (cabina MTBT1)
- G2 Gruppo elettrogeno 2 - 2000 kVA (cabina MTBT2)
- G3 Gruppo elettrogeno 3 - 2000 kVA (cabina MTBT3)
- G4 Gruppo elettrogeno 4 - 2000 kVA (cabina MTBT4)
- G5 Gruppo elettrogeno 5 - 2000 kVA (cabina MTBT5)
- G6 Gruppo elettrogeno 6 - 2000 kVA (cabina MTBT6)
- G7 Gruppo elettrogeno 7 - 2000 kVA (cabina MTBT7)
- G8 Gruppo elettrogeno 8 - 2000 kVA (cabina MTBT8)
- G9 Gruppo elettrogeno 9 - 2000 kVA (cabina MTBT9)
- G10 Gruppo elettrogeno 10 - 2000 kVA (cabina MTBT10)
- A n. Anodi sacrificali con aspirazione (laboratori)
- KC n. Cappe chimiche.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
Università di Ferrara
Via del Mare, 10 - 44100 Ferrara (FE)
Tel. 0532/434311 - Fax 0532/434312
E-mail: info@ssr.emr.it

Università degli Studi di Ferrara
Via del Mare, 10 - 44100 Ferrara (FE)
Tel. 0532/434311 - Fax 0532/434312
E-mail: info@unife.it

Nuova centrale di trigenerazione dell'Arcispedale "Sant'Anna"

PROGETTO DEFINITIVO

1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.1.8	1.1.9	1.1.10	1.1.11	1.1.12	1.1.13	1.1.14	1.1.15	1.1.16	1.1.17	1.1.18	1.1.19	1.1.20	1.1.21	1.1.22	1.1.23	1.1.24	1.1.25	1.1.26	1.1.27	1.1.28	1.1.29	1.1.30	1.1.31	1.1.32	1.1.33	1.1.34	1.1.35	1.1.36	1.1.37	1.1.38	1.1.39	1.1.40	1.1.41	1.1.42	1.1.43	1.1.44	1.1.45	1.1.46	1.1.47	1.1.48	1.1.49	1.1.50	1.1.51	1.1.52	1.1.53	1.1.54	1.1.55	1.1.56	1.1.57	1.1.58	1.1.59	1.1.60	1.1.61	1.1.62	1.1.63	1.1.64	1.1.65	1.1.66	1.1.67	1.1.68	1.1.69	1.1.70	1.1.71	1.1.72	1.1.73	1.1.74	1.1.75	1.1.76	1.1.77	1.1.78	1.1.79	1.1.80	1.1.81	1.1.82	1.1.83	1.1.84	1.1.85	1.1.86	1.1.87	1.1.88	1.1.89	1.1.90	1.1.91	1.1.92	1.1.93	1.1.94	1.1.95	1.1.96	1.1.97	1.1.98	1.1.99	1.1.100	1.1.101	1.1.102	1.1.103	1.1.104	1.1.105	1.1.106	1.1.107	1.1.108	1.1.109	1.1.110	1.1.111	1.1.112	1.1.113	1.1.114	1.1.115	1.1.116	1.1.117	1.1.118	1.1.119	1.1.120	1.1.121	1.1.122	1.1.123	1.1.124	1.1.125	1.1.126	1.1.127	1.1.128	1.1.129	1.1.130	1.1.131	1.1.132	1.1.133	1.1.134	1.1.135	1.1.136	1.1.137	1.1.138	1.1.139	1.1.140	1.1.141	1.1.142	1.1.143	1.1.144	1.1.145	1.1.146	1.1.147	1.1.148	1.1.149	1.1.150	1.1.151	1.1.152	1.1.153	1.1.154	1.1.155	1.1.156	1.1.157	1.1.158	1.1.159	1.1.160	1.1.161	1.1.162	1.1.163	1.1.164	1.1.165	1.1.166	1.1.167	1.1.168	1.1.169	1.1.170	1.1.171	1.1.172	1.1.173	1.1.174	1.1.175	1.1.176	1.1.177	1.1.178	1.1.179	1.1.180	1.1.181	1.1.182	1.1.183	1.1.184	1.1.185	1.1.186	1.1.187	1.1.188	1.1.189	1.1.190	1.1.191	1.1.192	1.1.193	1.1.194	1.1.195	1.1.196	1.1.197	1.1.198	1.1.199	1.1.200	1.1.201	1.1.202	1.1.203	1.1.204	1.1.205	1.1.206	1.1.207	1.1.208	1.1.209	1.1.210	1.1.211	1.1.212	1.1.213	1.1.214	1.1.215	1.1.216	1.1.217	1.1.218	1.1.219	1.1.220	1.1.221	1.1.222	1.1.223	1.1.224	1.1.225	1.1.226	1.1.227	1.1.228	1.1.229	1.1.230	1.1.231	1.1.232	1.1.233	1.1.234	1.1.235	1.1.236	1.1.237	1.1.238	1.1.239	1.1.240	1.1.241	1.1.242	1.1.243	1.1.244	1.1.245	1.1.246	1.1.247	1.1.248	1.1.249	1.1.250	1.1.251	1.1.252	1.1.253	1.1.254	1.1.255	1.1.256	1.1.257	1.1.258	1.1.259	1.1.260	1.1.261	1.1.262	1.1.263	1.1.264	1.1.265	1.1.266	1.1.267	1.1.268	1.1.269	1.1.270	1.1.271	1.1.272	1.1.273	1.1.274	1.1.275	1.1.276	1.1.277	1.1.278	1.1.279	1.1.280	1.1.281	1.1.282	1.1.283	1.1.284	1.1.285	1.1.286	1.1.287	1.1.288	1.1.289	1.1.290	1.1.291	1.1.292	1.1.293	1.1.294	1.1.295	1.1.296	1.1.297	1.1.298	1.1.299	1.1.300	1.1.301	1.1.302	1.1.303	1.1.304	1.1.305	1.1.306	1.1.307	1.1.308	1.1.309	1.1.310	1.1.311	1.1.312	1.1.313	1.1.314	1.1.315	1.1.316	1.1.317	1.1.318	1.1.319	1.1.320	1.1.321	1.1.322	1.1.323	1.1.324	1.1.325	1.1.326	1.1.327	1.1.328	1.1.329	1.1.330	1.1.331	1.1.332	1.1.333	1.1.334	1.1.335	1.1.336	1.1.337	1.1.338	1.1.339	1.1.340	1.1.341	1.1.342	1.1.343	1.1.344	1.1.345	1.1.346	1.1.347	1.1.348	1.1.349	1.1.350	1.1.351	1.1.352	1.1.353	1.1.354	1.1.355	1.1.356	1.1.357	1.1.358	1.1.359	1.1.360	1.1.361	1.1.362	1.1.363	1.1.364	1.1.365	1.1.366	1.1.367	1.1.368	1.1.369	1.1.370	1.1.371	1.1.372	1.1.373	1.1.374	1.1.375	1.1.376	1.1.377	1.1.378	1.1.379	1.1.380	1.1.381	1.1.382	1.1.383	1.1.384	1.1.385	1.1.386	1.1.387	1.1.388	1.1.389	1.1.390	1.1.391	1.1.392	1.1.393	1.1.394	1.1.395	1.1.396	1.1.397	1.1.398	1.1.399	1.1.400	1.1.401	1.1.402	1.1.403	1.1.404	1.1.405	1.1.406	1.1.407	1.1.408	1.1.409	1.1.410	1.1.411	1.1.412	1.1.413	1.1.414	1.1.415	1.1.416	1.1.417	1.1.418	1.1.419	1.1.420	1.1.421	1.1.422	1.1.423	1.1.424	1.1.425	1.1.426	1.1.427	1.1.428	1.1.429	1.1.430	1.1.431	1.1.432	1.1.433	1.1.434	1.1.435	1.1.436	1.1.437	1.1.438	1.1.439	1.1.440	1.1.441	1.1.442	1.1.443	1.1.444	1.1.445	1.1.446	1.1.447	1.1.448	1.1.449	1.1.450	1.1.451	1.1.452	1.1.453	1.1.454	1.1.455	1.1.456	1.1.457	1.1.458	1.1.459	1.1.460	1.1.461	1.1.462	1.1.463	1.1.464	1.1.465	1.1.466	1.1.467	1.1.468	1.1.469	1.1.470	1.1.471	1.1.472	1.1.473	1.1.474	1.1.475	1.1.476	1.1.477	1.1.478	1.1.479	1.1.480	1.1.481	1.1.482	1.1.483	1.1.484	1.1.485	1.1.486	1.1.487	1.1.488	1.1.489	1.1.490	1.1.491	1.1.492	1.1.493	1.1.494	1.1.495	1.1.496	1.1.497	1.1.498	1.1.499	1.1.500	1.1.501	1.1.502	1.1.503	1.1.504	1.1.505	1.1.506	1.1.507	1.1.508	1.1.509	1.1.510	1.1.511	1.1.512	1.1.513	1.1.514	1.1.515	1.1.516	1.1.517	1.1.518	1.1.519	1.1.520	1.1.521	1.1.522	1.1.523	1.1.524	1.1.525	1.1.526	1.1.527	1.1.528	1.1.529	1.1.530	1.1.531	1.1.532	1.1.533	1.1.534	1.1.535	1.1.536	1.1.537	1.1.538	1.1.539	1.1.540	1.1.541	1.1.542	1.1.543	1.1.544	1.1.545	1.1.546	1.1.547	1.1.548	1.1.549	1.1.550	1.1.551	1.1.552	1.1.553	1.1.554	1.1.555	1.1.556	1.1.557	1.1.558	1.1.559	1.1.560	1.1.561	1.1.562	1.1.563	1.1.564	1.1.565	1.1.566	1.1.567	1.1.568	1.1.569	1.1.570	1.1.571	1.1.572	1.1.573	1.1.574	1.1.575	1.1.576	1.1.577	1.1.578	1.1.579	1.1.580	1.1.581	1.1.582	1.1.583	1.1.584	1.1.585	1.1.586	1.1.587	1.1.588	1.1.589	1.1.590	1.1.591	1.1.592	1.1.593	1.1.594	1.1.595	1.1.596	1.1.597	1.1.598	1.1.599	1.1.600	1.1.601	1.1.602	1.1.603	1.1.604	1.1.605	1.1.606	1.1.607	1.1.608	1.1.609	1.1.610	1.1.611	1.1.612	1.1.613	1.1.614	1.1.615	1.1.616	1.1.617	1.1.618	1.1.619	1.1.620	1.1.621	1.1.622	1.1.623	1.1.624	1.1.625	1.1.626	1.1.627	1.1.628	1.1.629	1.1.630	1.1.631	1.1.632	1.1.633	1.1.634	1.1.635	1.1.636	1.1.637	1.1.638	1.1.639	1.1.640	1.1.641	1.1.642	1.1.643	1.1.644	1.1.645	1.1.646	1.1.647	1.1.648	1.1.649	1.1.650	1.1.651	1.1.652	1.1.653	1.1.654	1.1.655	1.1.656	1.1.657	1.1.658	1.1.659	1.1.660	1.1.661	1.1.662	1.1.663	1.1.664	1.1.665	1.1.666	1.1.667	1.1.668	1.1.669	1.1.670	1.1.671	1.1.672	1.1.673	1.1.674	1.1.675	1.1.676	1.1.677	1.1.678	1.1.679	1.1.680	1.1.681	1.1.682	1.1.683	1.1.684	1.1.685	1.1.686	1.1.687	1.1.688	1.1.689	1.1.690	1.1.691	1.1.692	1.1.693	1.1.694	1.1.695	1.1.696	1.1.697	1.1.698	1.1.699	1.1.700	1.1.701	1.1.702	1.1.703	1.1.704	1.1.705	1.1.706	1.1.707	1.1.708	1.1.709	1.1.710	1.1.711	1.1.712	1.1.713	1.1.714	1.1.715	1.1.716	1.1.717	1.1.718	1.1.719	1.1.720	1.1.721	1.1.722	1.1.723	1.1.724	1.1.725	1.1.726	1.1.727	1.1.728	1.1.729	1.1.730	1.1.731	1.1.732	1.1.733	1.1.734	1.1.735	1.1.736	1.1.737	1.1.738	1.1.739	1.1.740	1.1.741	1.1.742	1.1.743	1.1.744	1.1.745	1.1.746	1.1.747	1.1.748	1.1.749	1.1.750	1.1.751	1.1.752	1.1.753	1.1.754	1.1.755	1.1.756	1.1.757	1.1.758	1.1.759	1.1.760	1.1.761	1.1.762	1.1.763	1.1.764	1.1.765	1.1.766	1.1.767	1.1.768	1.1.769	1.1.770	1.1.771	1.1.772	1.1.773	1.1.774	1.1.775	1.1.776	1.1.777	1.1.778	1.1.779	1.1.780	1.1.781	1.1.782	1.1.783	1.1.784	1.1.785	1.1.786	1.1.787	1.1.788	1.1.789	1.1.790	1.1.791	1.1.792	1.1.793	1.1.794	1.1.795	1.1.796	1.1.797	1.1.798	1.1.799	1.1.800	1.1.801	1.1.802	1.1.803	1.1.804	1.1.805	1.1.806	1.1.807	1.1.808	1.1.809	1.1.810	1.1.811	1.1.812	1.1.813	1.1.814	1.1.815	1.1.816	1.1.817	1.1.818	1.1.819	1.1.820	1.1.821	1.1.822	1.1.823	1.1.824	1.1.825	1.1.826	1.1.827	1.1.828	1.1.829	1.1.830	1.1.831	1.1.832	1.1.833	1.1.834	1.1.835	1.1.836	1.1.837	1.1.838	1.1.839	1.1.840	1.1.841	1.1.842	1.1.843	1.1.844	1.1.845	1.1.846	1.1.847	1.1.848	1.1.849	1.1.850	1.1.851	1.1.852	1.1.853	1.1.854	1.1.855	1.1.856	1.1.857	1.1.858	1.1.859	1.1.860	1.1.861	1.1.862	1.1.863	1.1.864	1.1.865	1.1.866	1.1.867	1.1.868	1.1.869	1.1.870	1.1.871	1.1.872	1.1.873	1.1.874	1.1.875	1.1.876	1.1.877	1.1.878	1.1.879	1.1.880	1.1.881	1.1.882	1.1.883	1.1.884	1.1.885	1.1.886	1.1.887	1.1.888	1.1.889	1.1.890	1.1.891	1.1.892	1.1.893	1.1.894	1.1.895	1.1.896	1.1.897	1.1.898	1.1.899	1.1.900	1.1.901	1.1.902	1.1.903	1.1.904	1.1.905	1.1.906	1.1.907	1.1.908	1.1.909	1.1.910	1.1.911	1.1.912	1.1.913	1.1.914	1.1.915	1.1.916	1.1.917	1.1.918	1.1.919	1.1.920	1.1.921	1.1.922	1.1.923	1.1.924	1.1.925	1.1.926	1.1.927	1.1.928	1.1.929	1.1.930	1.1.931	1.1.932	1.1.933	1.1.934	1.1.935	1.1.936	1.1.937	1.1.938	1.1.939	1.1.940	1.1.941	1.1.942	1.1.943	1.1.944	1.1.945	1.
---	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.